

ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale;

2. All'articolo 109 della legge n. 388 del 2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

a) le specifiche tipologie di azione da finanziarie;

b) i settori prioritari di intervento, con articolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;

c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

d) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

e) le priorità territoriali e tematiche;

f) le categorie di soggetti beneficiari;

g) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti.

44. 0107. (ex * 40. 0. 237.) Naro, Carrara, Gazzara, Drago, Mongiello, Peretti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone mon-

tane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

44. 0108. (ex 40. 337.) Fioroni, Lusetti, Milana, Bressa.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n.97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista

44. 0109. (ex 40. 1076) Russo Spina, Giordano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della legge medesima, è stanziata, la somma di 10.329.000 Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Conseguentemente all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle Finanze, voce: Legge n. 662 del 1996: Mi-

sure di razionalizzazione delle finanza pubblica articolo 2 comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.329;

2003: — 10.329;

2004: — 10.329.

***44. 0219.** (ex * 40. 1286.) Zanetta, Arnoldi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.329;

2003: — 10.329;

2004: — 10.329.

***44. 0110.** (ex* 40. 1012). Santori, Crosetto, Zorzato, Campa, Di Teodoro, Taborelli, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto pre-

visto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.329;

2003: — 10.329;

2004: — 10.329.

***44. 0111.** (ex 40. 1208) Olivieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.329;

2003: — 10.329;

2004: — 10.329.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 0112. (ex * 40. 299). Lusetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
BIANCHI CLERICI 44. 0222.

Al comma 4 dopo le parole: micro-nidi aggiungere le seguenti: e nidi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4-ter. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro, previa presentazione di apposita domanda. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di presentazione delle domande e la misura della deduzione riconosciuta nel limite massimo di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2002, di 20 milioni di euro per l'anno 2003 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Al comma 5 dopo le parole: in deroga sostituire le parole: alle disposizioni vigenti con le seguenti: al limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

Al comma 6 sostituire le parole da: 100 milioni fino a: 2004 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2004 ».

Conseguentemente all'articolo 50 alla tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 100.000;

2004: — 150.000.

0. 44. 0222. 1. (Nuova formulazione)
Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Disposizioni in materia di asili nido).

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli asili nido quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

5. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la Cassa depositi e prestiti, concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla

costruzione di asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.

6. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 100 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2002-2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera *d*) della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;
2003: — 100.000;
2004: — 100.000.

44. 0222. (ex 0. 0. 200.) Bianchi Clerici, Pagliarini, Martini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 80 comma 21 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e sue successive modificazioni è prorogato sino al 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

44. 0114. (ex 40. 049.) Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 è concesso un contributo annuo di 2.000 migliaia di euro all'ente morale « SOS - Il telefono Azzurro - Linea nazionale per la

prevenzione dell'abuso dell'infanzia » riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1990.

2. Il contributo di cui al comma 1 deve essere impiegato esclusivamente nel perseguimento dei fini statutari, secondo un piano di spesa predisposto dal consiglio direttivo dell'ente medesimo ed approvato con apposita deliberazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i criteri per la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'ente di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10.

44. 137. (ex 40. 0. 202.) Martini, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Fondo per il sostegno alla non autosufficienza).

1. Al fine di sviluppare gli interventi socio-sanitari, i servizi per l'accompagnamento e l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti è istituito presso l'INPS un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 238;

b) erogazione di una indennità di accompagnamento commisurata alla gravità del bisogno, tale da consentire assistenza e sorveglianza continua a soggetti

con gravi limitazioni dell'autonomia e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;

c) erogazione delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

3. Entro il 30 giugno 2002, il Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza Stato-regioni, definisce con apposito decreto:

a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici, nonché la definizione delle diverse prestazioni e servizi a carico dello stesso;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui agli articoli 3-*quater* e 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, vengono valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

5. Presso l'INPS è istituita apposita contabilità separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti all'INPS per la gestione del Fondo.

6. Il decreto di cui al comma 3 definisce le modalità, i criteri, ed i termini per l'istituzione di una assicurazione pubblica

obbligatoria le cui risorse sono destinate alla costituzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1.

7. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2002, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 2.000 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-*bis*.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al cinque per cento ».

ART. 50-*ter*.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

44. 0115. (ex 40. 0204.) *(nuova formulazione)* Battaglia, Zanotti, Bindi, Bolognesi, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Morando, Villetti, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,

convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppressi.

44. 0113. (ex 1984/XII/31.015) Battaglia, Bindi, Cossutta, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È istituito un Osservatorio Permanente coordinato dai Ministeri della salute, dell'economia, delle attività produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e le rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione della manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e integrarne in modo opportuno le disposizioni.

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0116. (ex * 40. 0. 170.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È istituito un Osservatorio permanente coordinato dai ministeri della Salute, dell'Economia, delle Attività Produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e le rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione dalla manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i

relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e/o integrarne in modo opportuno le disposizioni.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0117. Giuseppe Drago, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscita e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di

ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni ».

* **44. 0118.** (ex 40. 0. 121.) Burani Proccaccini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

« È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscita e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di

ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni ».

* **44. 0215.** (ex 40. 175) Ercole, Cè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione: i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi se-

condo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

***44. 0119.** (ex * 40. 0. 189.) Massidda.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

« È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma

e del decreto ministeriale, previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0120. (ex * 40. 0. 188.) Drago, Bianchi, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: « convenzione », aggiungere la seguente: « regionale ».

44. 0400. Governo.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0252. (ex * 40. 0. 157.) Drago, Moggiello, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0253. (ex 40. 0. 156.) Fioroni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi per la tutela della salute mentale).

1. Per l'anno 2002 è rifinanziato il fondo della salute mentale, già istituito con l'articolo 98 della legge 388 del 2000, con la somma di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000.

44. 0121. (ex 40. 0. 148.) Maura Cossutta, Bolognesi, Pistone, Lumia, Giacco, Finocchiaro, Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-undecies del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0122. (ex 40. 0. 172.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge n. 412 del 1991, all'articolo 4, comma 15, dopo le parole: « polyclinici universitari a diretta gestione » sono inserite le seguenti: « gli ospedali classificati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

44. 0244 *(Testo così modificato nel corso della seduta)* (ex * 40. 176.) Ercole.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge n. 412 del 1991, all'articolo 4, comma 15, dopo le parole: « polyclinici universitari a diretta gestione » sono inserite le seguenti: « gli ospedali classificati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita - DL- L'Ulivo.

44. 0123. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex* 40. 489.) Fioroni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 1, comma 17, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Salvo quanto previsto all'articolo 8-*quater*, comma 6, con riferimento alle strutture di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e per le strutture già operanti al 31 dicembre 2000 anche solo in forza di un'autorizzazione ».

44. 0124. (ex 40. 1341.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Lo Surdo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'anno 2002 il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato per una quota pari a 52 milioni di euro, riservata al finanziamento di un programma di interventi, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del comma precedente,

con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 52.000.

44. 0125. (ex 40. 0. 244.) Turco, Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Zanotti, Zannella, Giacco, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la sua scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge medesima da almeno tre anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con aumento di ulteriori dodici mesi, entro sessanta giorni dalla richiesta ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

44. 0126. (ex 40. 453.) Maura Cossutta, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma, 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il beneficio di cui comma 5 spetta, in alternativa e a prescindere dalla scomparsa dei genitori del soggetto, anche al coniuge convivente del medesimo, fermo restando il rispetto delle condizioni oggettive ivi stabilite. ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: -1000

2003: -1000;

2004: -1000

44. 0127. (ex 40. 1350.) Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000,

n. 53, dopo le parole « la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre » sono aggiunte le seguenti: « nonché il coniuge ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.500

2003: - 1.500

2004: - 1.500

44. 0130. (ex 40. 486.) Giacco, Battaglia, Turco, Zanotti, Bolognesi, Ruzzante, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, le parole da almeno cinque anni e sono soppresse.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

44. 0128. (ex 40. 106.) Zanella, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, le parole da almeno cinque anni sono soppresse.

44. 0129. (ex 40. 487.) Giacco, Battaglia, Turco, Zanotti, Lucà.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Spese per progetti di ricerca).

1. Il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0139. (ex 40. 0. 37) De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente apportare la seguente variazione:

2002: — 30.000.

44. 0140. (ex *40. 0. 12. e 40. 0. 103) Angela Napoli, Arrighi, Butti, Maggi, Buontempo, Cannella, Rositani.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura

2004 » è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazione finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico artistico. Ai fini del completamento della linea metropolitana della città di Genova a servizio del polo culturale che ospiterà le manifestazioni del predetto programma, è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare. Per consentire la realizzazione del programma sono assegnati al comune di Genova 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e 6 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 2.000;

2003: — 2.000;

2004: — 6.000.

alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno):

2002: — 6.500;

2003: — 6.500;

2004: — 6.500.

44. 0141. (ex 40. 414.) (nuova formulazione) Burlando, Acquarone, Intini, Bottino, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Filippeschi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È autorizzata la destinazione di 10 milioni di euro per l'anno 2002 agli enti di promozione sportiva, al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0142. (ex 40. 327.) Volpini, Gambale, Colasio, Milana.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, agli enti di promozione sportiva sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0145. (ex 40. 325.) Giovanni Bianchi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Impiantistica sportiva - Fondi della Legge n. 65/87).

1. Sono revocate le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi non realizzati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 6 marzo 1987 n. 65 e delle successive leggi 21 marzo 1988, n. 92, 2 agosto 1989, n. 289 e 23 dicembre 1992, n. 498, nei casi previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988 n. 92, dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'articolo 4-ter della legge 16 luglio 1997 n. 228, relativamente ai mutui assistiti da contribuzione statale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter della legge 16 luglio 1997, n. 228, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato.

2. I fondi di cui al comma 1 sono aggiuntivi rispetto agli stanziamenti ordinari annuali previsti dalla presente legge, e sono derivanti dalle revoche esercitate ai sensi del comma 1.

44. 0143. (ex 40. 095.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli Enti di Promozione Sportiva sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo Sport Sociale per l'anno 2002. La somma di cui sopra è da individuarsi nell'ambito dello stanziamento di 103 milioni di euro assegnati dal Governo in favore del CONI.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

44. 0144. (ex 40. 0. 23.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnerò Santanché, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

44-bis. 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 145, comma 15, della legge dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è prorogato per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 5.164

44. 0146. (ex 40. 459.) Lolli, Mosella, Zanella, Sereni, Lucà, Grignaffini, Pinotti, Bindi, Di Serio D'Antona, Delbono, Sandi, Mariani, Lumia, Battaglia, Labate, Giacco, Zanotti, Ruzzante, Lucidi, Monaco, Kessler, Calzolaio, De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 9, comma 6, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: « dall'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2002 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 0147. (ex 40. 309.) Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al comma 49 dell'articolo 145, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: 7 miliardi di lire sono aggiunte le seguenti: , nonché una somma pari a 10 miliardi di lire da utilizzare nell'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

44. 0148. (ex 40. 1075.) Russo Spina, Giordano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986 n. 131 (T.U. sull'Imposta di Registro) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. La disposizione di cui all'articolo 10 comma 1 c) del presente decreto del Presidente della Repubblica si applica agli atti di ordinanza di rilascio ex articolo 663, del Codice di Procedura Civile e di ordinanza non impugnabile di rilascio ex articolo 665 del Codice di Procedura Civile.

44. 0149. (ex 40. 048.) Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

La legge 23 novembre 2001 n. 410 è così modificata:

a) all'articolo 3, comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale »;

b) all'articolo 3 comma 20:

sostituire le parole « entro il 31 ottobre 2001 » con le parole entro il 31 gennaio 2002;

sostituire le parole « 80 per cento » con le parole « 50 per cento più uno ».

Seguono compensazioni gruppo del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

44. 0150. (ex 40. 047.) Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del Fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.396, una somma pari a 5 milioni di euro per il 2002 è utilizzata per la progettazione di interventi di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

44. 0229. (ex 40. 1380.) Patria

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per favorire il risanamento dei centri storici delle città e l'insediamento negli stessi di attività produttive commerciali e artigianali. Al Fondo è assegnata una somma pari a 16 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.

44. 0151. (ex 40. 0. 7.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per favorire il risanamento dei centri storici delle città e l'insediamento negli stessi di attività produttive commerciali e artigianali. Al Fondo è assegnata una somma pari a 16 milioni di euro per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0152. (ex 40. 0. 34) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge n. 449 del 1997, articolo 49, comma 7, le parole: « del patrimonio comunale » sono sostituite dalle seguenti: « relative ad opere che vengono realizzate attraverso l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione ».

44. 0247 (ex 40. 180.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini della realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (P.R.U.S.S.T.), previsti dal decreto ministeriale 8 ottobre 1998, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 100 milioni di euro, quale rifinanziamento dell'articolo 145, comma 32, legge 23 dicembre 2000 n. 388. Il trenta per cento del finanziamento dovrà essere destinato dal soggetto promotore alle spese per la progettazione delle opere pubbliche incluse nei programmi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

44. 0153. (ex 40. 343.) Mantini, Iannuzzi, Molinari, Fistarol, De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Piani generali di recupero urbanistico).

1. I comuni che non si sono mai dotati del piano regolatore generale possono procedere all'approvazione di piani generali di recupero urbanistico, riguardanti gli immobili edificati in assenza di concessioni edilizie.

2. Agli immobili ricompresi nei piani generali di recupero urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. I piani di recupero di cui al comma 1 devono essere approvati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata approvazione, entro il predetto termine, il comma 2 si applica a tutti gli immobili realizzati in regime di omessa approvazione del piano regolatore generale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 0154. (ex 40. 0219.) Alberto Giorgetti, Coronella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Piani generali di recupero urbanistico).

1. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dai comuni per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 61, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 6, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0155. (ex 40. 1100.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 1, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2003. In caso di domande concorrenti, avranno priorità quelle presentate dai Comuni »;

b) all'articolo 46, comma 3, le parole: « nei successivi sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Verdi - L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Comunisti Italiani

44. 0156. (ex 40. 1000.) Tidei, Coluccini, Ruggia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 51, legge 21 novembre 2000, n. 342, è inserito il seguente:

« ART. 44-bis.

(Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari in esecuzione di piani urbanistici attuativi).

1. Alle Convenzioni e agli Accordi previsti da piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai